

Art. 22°

AGGIO AI RICEVITORI SULLE SOMME INCASSATE

Sull'importo dei premi netti riscossi per le assicurazioni popolari, le Ricevitorie postali, siano esse abilitate ad eseguire il servizio completo, od il solo servizio limitato, godono di un aggio del 5 %, che deve essere trattenuto dalle Ricevitorie stesse sulle somme inviate mensilmente alla Direzione Generale dell'Istituto.

Per premio netto si intende lire una, per ogni quota di lire 1.10 sia questa aumentata dal supplemento di cui all'Art. 3 o diminuita per effetto dello sconto di cui all'art.4.

